

SENTI 463/2019

N. R.G. 428/16 + 465/16

DISPOSITIVO DI SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Composta da

Dott.ssa Monica VITALI
Dott. Giovanni CASELLA
Avv. Andrea TRENTIN

PRESIDENTE
CONSIGLIERE rel.
GIUDICE AUSILIARIO

All'udienza del 26 febbraio 2019 ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da
REGIONE LOMBARDIA

contro

-AVVOCATI PER NIENTE ONLUS, ASGI e COMUNE DI MILANO

P.Q.M.

In parziale riforma dell'ordinanza 11-3-2016 del Tribunale di Milano, dichiara il carattere discriminatorio della delibera della Giunta della Regione Lombardia n. X/4152 dell'8 ottobre 2015 nella parte in cui prevede, ai fini dell'accesso al c.d. *bonus bebè* regionale, il requisito dei cinque anni continuativi di residenza nella Regione Lombardia di entrambi i genitori del nuovo nato; ordina alla Regione Lombardia di modificare la citata delibera prevedendo l'abolizione del suddetto requisito;

ordina, pertanto, alla Regione Lombardia di riaprire i termini per la presentazione delle domande, consentendo la presentazione delle stesse anche ai nuovi soggetti che, in relazione al medesimo periodo originariamente fissato, abbiano acquisito il diritto in base alle modifiche di cui sopra; ordina alla Regione Lombardia di pubblicare la presente sentenza nell'*home page* del proprio sito entro sette giorni da oggi;

condanna la Regione Lombardia ed il Comune di Milano, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in complessivi euro 9.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore degli avvocati antistatari;

conferma per il resto l'ordinanza appellata;

dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Regione appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Milano, 26 febbraio 2019.

Il Presidente
Dott.ssa Monica Vitali

